

rità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.

8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera *a*), le parole: « e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica » sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza ».

10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: « affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio

statale e restano acquisite all'erario » sono sostituite dalle seguenti: « sono versate direttamente ai comuni ».

11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

12. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

13. Al comma 149, lettera *d*), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

14. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

15. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 11.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno;

b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: nel limite della variazione percentuale, sino alla fine dello stesso comma;

11. 45. Manzione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera a) primo periodo dopo le parole: finanziamento delle attività sopprimere la seguente: assistenziali.

11. 130. La Commissione.

Sostituire la lettera l) con la seguente:

l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati a enti o casse al fine di:

1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;

2) assicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1;

3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

11. 101. La Commissione.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: garantendo al contempo aggiungere le seguenti: la salvaguardia dei diritti degli iscritti ad enti e casse prima della data di entrata in vigore della presente legge.

11. 100. Fantozzi, Piscitello.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Introduzione di misure fiscali con finalità ecologiche).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'introduzione di misure fiscali con finalità ecologiche secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostegno alle attività di rilevanza strategica per il Paese quali lo sviluppo di tecniche e di tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei processi produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione e il recupero dei centri urbani e del territorio;

b) progressivo trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro al consumo delle risorse naturali impiegate nei processi produttivi, allo scopo di incentivare la crescita di occupazione;

c) sviluppo delle migliori tecniche disponibili allo scopo di realizzare più elevati livelli di efficienza del sistema produttivo e di ridurre l'incidenza dei costi derivanti dall'acquisto di tali tecniche;

d) incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire progressivamente le fonti energetiche tradizionali più inquinanti;

e) riduzione del carico tributario gravante sulle imprese per gli oneri relativi agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

3. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

11. 02. (Ex 10. 01) De Benetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 11. 03 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1, all'alinea le parole: uno o più decreti legislativi diretti sono sostituite dalle parole: un decreto legislativo.

0. 11. 03. 10. Contento, Pepe, Carlo Pace, Selva.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: la gestione fino alla fine della lettera.

0. 11. 03. 9. Contento, Pepe, Carlo Pace, Selva.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **0. 11. 03. 2.** Alessandro Rubino, Carlo Pace, Contento, Pepe, Leone, Conte, Vito.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **0. 11. 03. 8.** Contento, Carlo Pace, Pepe, Selva.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **0. 11. 03. 1.** Molgora, Cavaliere.

Al comma 1, lettera b) eliminare le parole da esclusi fino alla fine.

0. 11. 03. 6. Conte, Leone, Alessandro Rubino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 11. 03. 8. Alessandro Rubino, Contento, Antonio Pepe, Leone, Conte.

All'articolo 11-bis lettera e) aggiungere le seguenti parole: intervenendo anche in aumento sulla deducibilità fiscale del costo di marchi o brevetti concessi in ambito europeo che comportino innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinino risparmio energetico.

0. 11. 03. 4. Leone, Alessandro Rubino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'applicazione della presente delega non deve comportare un aumento della pressione fiscale.

0. 11. 03. 5. Alessandro Rubino, Carlo pace, Contento, Antonio Pepe, Leone Conte, Selva.

Al comma 3 dopo le parole: espressione del parere *aggiungere la parola* vincolanti e *dopo la parola:* Commissioni *aggiungere* permanenti.

0. 11. 03. 7. Conte, Leone, Alessandro Rubino.

Al comma 3 eliminare il secondo periodo.

0. 11. 03. 3. Conte, Leone, Alessandro Rubino.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine della introduzione di interventi con finalità ecologiche fissandone le priorità di intervento e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi;

a) sviluppo di attività di rilevanza strategica per il Paese quale lo sviluppo di tecniche e tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei settori produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione delle città e del territorio;

b) trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro, ai fini di incentivare l'occupazione, al consumo delle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo, esclusi i tributi di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) sviluppo delle migliori tecniche disponibili, ai fini di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo nonché per la riduzione dell'incidenza degli alti costi di importazione di tali tecniche;

d) incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia elettrica e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire nel lungo periodo le fonti energetiche tradizionali causa di inquinamento;

e) incentivi alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.

2. Dalla delega di cui al comma 1 non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

11. 03. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 5858 – sezione 19).

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'articolo 17 dell'A.C. n. 5858 che delega il Governo ad introdurre un doppio regime, alternativo, di tassazione degli immobili ai fini IRPEF, l'uno fondato su un'aliquota fissa del 19 per cento l'altro sull'inclusione del reddito immobiliare nel reddito complessivo;

visto che la tassazione con l'aliquota fissa del 19 per cento è limitata, relativamente agli immobili locati, alla parte di tali redditi che non eccede i tassi di rendimento fissati con il decreto ministeriale previsto dalla lettera *c*) del comma 1;

considerato che l'attuale disciplina (articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi) contiene una disposizione che ha lo scopo di consentire al locatore una forfetizzazione pari al 15 per cento, delle spese relative all'immobile, e la loro deduzione dal reddito imponibile;

ritenuto che tale previsione rappresenta un'equa considerazione degli oneri cui è soggetto il proprietario dell'immobile locato;

impegna il Governo

a confermare, nell'ambito del nuovo regime di tassazione dei redditi dei fabbricati di cui alla delega contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), la regola contenuta nel comma 4-bis dell'articolo 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), che prevede una riduzione del 15 per cento del reddito risultante dal canone di locazione qualora questo, considerando tale riduzione, sia superiore al reddito medio ordinario determinato attraverso l'applicazione delle tariffe d'estimo.

9/5858/1. Sanza, Volontè, Tassone.

La Camera,

esaminato l'articolo 17 dell'A.C. n. 5858, che delega il Governo ad introdurre un doppio regime, alternativo, di tassazione degli immobili IRPEF, l'uno fondato su un'aliquota fissa del 19 per cento, l'altro sull'inclusione del reddito immobiliare nel reddito complessivo;

considerata la necessità, unanimemente riconosciuta, di garantire l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge di riforma delle

locazioni abitative, al fine di un immediato e consistente sviluppo della contrattazione concertata tra associazioni della proprietà edilizia e sindacati degli inquilini, in virtù della quale questi ultimi potranno pagare canoni di locazione controllati;

ritenuto che, in assenza di certezze per i proprietari di immobili circa il mantenimento delle agevolazioni anche a seguito dell'approvazione dei decreti legislativi previsti dalla delega di cui all'articolo 17, il decollo del canale non sarebbe assicurato;

impegna il Governo

a confermare, nell'ambito del nuovo regime di tassazione dei redditi dei fabbricati di cui alla delega contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), l'applicazione delle agevolazioni fiscali in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta di registro, previste dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

9/5858/2. Tassone, Volontè, Sanza.

La Camera,

esaminato l'articolo 17 dell'A.C. n. 5858, che prevede la revisione dei criteri di tassazione degli immobili in armonia con la prevista riforma del catasto;

considerato che la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali è stabilita nel 1° gennaio 2000, ma che se ne prevede una posticipazione;

ritenuto che l'attuale riferimento all'epoca censuaria 1996-1997 per la determinazione delle tariffe d'estimo determina — ancor più se la data di decorrenza venisse prorogata — un eccessivo scostamento fra il momento di applicazione dei nuovi estimi e la situazione del mercato su cui si fonda;

impegna il Governo

a disporre che la revisione degli estimi catastali faccia riferimento a periodi meno

lontani nel tempo rispetto a quelli attualmente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, da individuarsi in epoche censuarie non antecedenti a quella 2000-2001.

9/5858/3. Volontè, Tassone, Sanza.

La Camera,

premesso che

per effetto del comma 21 dell'articolo 55 della legge 449/97 il premio di fermo definitivo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, a partire dal 1° gennaio 1998, non concorre alla formazione del reddito mentre lo stesso premio percepito in epoca precedente viene considerato « sopravvenienza attiva » e fiscalmente assoggettato all'articolo 55 del T.U.I.R. e che ciò determina una disparità di trattamento fiscale penalizzante per quegli ex armatori che avendo già contribuito al raggiungimento della finalità del premio, rappresentata dalla riduzione dello sforzo di pesca, hanno cessato di fatto la loro attività ma sono costretti a continuare solo formalmente la loro attività di impresa in ottemperanza al T.U.I.R.;

considerato che l'A.C. 5858-A prevede all'articolo 2, comma 1, delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimediare, in sede di emanazione di tali decreti legislativi alla disparità in premessa evidenziata assoggettando al dettato del comma 21 dell'articolo 55 della legge 449/97 anche la riserva di premio per fermo definitivo di pesca percepito in data antecedente al 1° gennaio 1998 e accantonato in apposito fondo del passivo.

9/5858/4. Giacalone.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

preso atto che l'articolo 1, lettera b) prevede la restituzione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale in favore di tutti i contribuenti, con particolare riguardo alle famiglie numerose, a quelle monoreddito, a quelle con componenti affetti da *handicap* o con età superiore agli anni settanta, ed a quelle, infine, con figli a carico disoccupati, ignorando, però, che le famiglie a maggior rischio di povertà sono anche quelle con figli minori, dal momento che la nascita di un figlio comporta alla famiglia un aumento di costi del 30 per cento circa;

considerato che l'articolo 6, comma 6, lettera b), prevede una riduzione dell'IVA dal 10 per cento al 4 per cento per il rosmarino e la salvia solo se freschi di produzione, allorquando sarebbe stato più opportuno, nell'ambito di una vera politica sociale per la famiglia e nell'ottica di reali interventi strutturali a sostegno delle famiglie, prevedere una riduzione dell'imposizione fiscale sui prodotti di prima necessità per bambini, quali pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati di carni, latte in polvere e liquido per neonati;

tenuto conto della stretta correlazione tra rischio di povertà e calo delle nascite, nel senso che il primo influisce notevolmente sul tema della natalità;

valutato che, prima ancora che sostenere le famiglie in difficoltà, bisogna incentivare le coppie a far figli ovvero a « trasformarsi » in famiglie;

impegna il Governo

ad indirizzare il maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione prioritariamente a favore delle regioni ove il tasso di natalità è in forte calo ovvero pari a zero, con il vincolo di destinazione per incentivi/agevolazioni delle nascite, nonché a prevedere una riduzione dell'IVA sui prodotti di prima necessità per bambini.

9/5858/5. Michielon, Paolo Colombo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5858, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale,

impegna il Governo

ad attivarsi presso la commissione UE al fine di ottenere un trattamento agevolato in materia di IVA per le cessioni di automezzi adibiti ad interventi di emergenza sanitaria (ambulanze) a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché per le cessioni a titolo gratuito, effettuate da associazioni di cittadini allo scopo costituite, di strumentazioni diagnostiche e di cura in favore di strutture sanitarie pubbliche, nel quadro della programmazione sanitaria regionale.

9/5858/6. Agostini, Zani, Caccavari, Manzini, Lorenzetti, Solaroli, Turci, Bova, Signorino, Buffo.

La Camera,

esaminato l'articolo 13 dell'A.C. n. 5858 che sostituisce il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e integra quanto disposto dal comma 192 del medesimo articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

ricordato che il descritto organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è particolarmente atteso dai principali responsabili delle organizzazioni del terzo settore che hanno più volte sollecitato l'esecutivo ad accelerare la tempistica prevista per le decisioni di competenza governativa;

ricordato che il descritto organismo di controllo si inserisce — di fatto — all'interno del complesso quadro normativo che regola composizioni e compiti degli organismi — peraltro variamente denominati — che svolgono funzioni di regolazione e di controllo di aree settoriali nonché

funzioni di indirizzo organizzativo e operativo e che alla luce del ricordato comma 192 così come integrato dal provvedimento in oggetto,

impegna il Governo

nel disporre i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 13 a considerare attentamente — per analogia di funzioni — quanto già disposto — come normativa di carattere generale — dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1985 in particolare laddove si prescrive che « al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città (articolo 2 comma 3).

9/5858/7. Saonara.

La Camera,

visto il testo approvato in aula dell'articolo 11, comma 1, lettera l),

impegna il Governo

ad interpretare il n. 2 di tale articolo nel senso che siano salvaguardati i diritti degli iscritti ai fondi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9/5858/8. Fantozzi, Piscitello, Ostillio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5858, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale,

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega per il riordino della disciplina fiscale dei fondi pensioni di cui all'articolo 3, nei primi anni di avvio della riforma, aliquote particolarmente più basse di quelle applicate ai fondi comuni e al risparmio gestito per la tas-

sazione sui risultati di gestione dei fondi, eventualmente stabilendo, se necessario, un limite alla somma fiscalmente deducibile a fronte dei versamenti effettuati ai fondi stessi più basso di quello massimo indicato dal comma 2, lettera *a*), dello stesso articolo 3.

9/5858/9. Biasco, Benvenuto, Targetti, De Benetti, Brunale.

La Camera,

considerato che il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » non realizza quella riduzione del prelievo fiscale e parafiscale che grava sulle famiglie e sulle imprese, che appare indispensabile per avviare una ripresa degli investimenti, della produzione e dell'occupazione;

rilevato che l'eccesso di pressione fiscale e parafiscale deprime la domanda interna in quanto riduce il potere di acquisto dei consumatori e nello stesso tempo ostacola l'incremento dell'occupazione in quanto il cuneo fiscale e parafiscale gravante sulle imprese le induce ad investimenti a bassa intensità di lavoro oppure ad investimenti all'estero dove il costo del lavoro è più contenuto,

impegna il Governo

a rivedere completamente la propria politica fiscale e ad orientarla non al solo recupero del gettito ad ogni costo, ma a favorire lo sviluppo attraverso adeguate defiscalizzazioni e riduzioni degli oneri sociali.

9/5858/10. Tarditi, Rubino.

La Camera,

considerato che il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » contiene sei deleghe amplissime e

prive di adeguati criteri direttivi e quindi esautora il Parlamento dal potere di legiferare su materie assai ampie;

visto che tale prassi ricorrente adottata dal Governo attribuisce al medesimo compiti di natura legislativa tali da vulnerare i rapporti fra potere legislativo e potere esecutivo,

impegna il Governo

a rivedere tale linea di comportamento restituendo al Parlamento le sue essenziali funzioni in campo legislativo, in particolare sulle materie che più toccano da vicino la vita dei cittadini.

9/5858/11. Berruti, Rubino, Tarditi.

La Camera,

considerato che il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » prevede una riduzione del prelievo fiscale sui redditi utilizzando il maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale;

rilevato che la predetta misura sarà insufficiente a ridurre in maniera significativa il pesantissimo prelievo sui redditi ed a dare un contributo alla ripresa della domanda interna,

impegna il Governo

ad utilizzare ai fini di una riduzione dell'imposizione fiscale, anche i risparmi derivanti dal calo del costo degli interessi sul debito pubblico nella misura in cui ciò sia compatibile con la realizzazione degli obiettivi di contenimento e riduzione del disavanzo pubblico e dell'indebitamento, il tutto al fine di dare un contributo alla ripresa del ciclo economico.

9/5858/12. Conte, Rubino, Tarditi.

La Camera,

considerato che le misure introdotte dal disegno di legge « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » in materia di tassazione sulle imprese sono del tutto inadeguate a ridurre il prelievo complessivo fiscale e parafiscale che grava sulle aziende, nonché a scongiurare il preoccupante fenomeno della delocalizzazione degli investimenti,

impegna il Governo

a varare misure più incisive per incentivare fiscalmente nuovi investimenti produttivi e per ridurre l'insostenibile peso degli oneri sociali sulle aziende.

9/5858/13. Leone, Rubino Tarditi.

La Camera,

considerato che l'esigenza di raggiungere una reale autonomia impositiva delle regioni e degli enti locali deve essere coniugata con la semplificazione dei sistemi normativi e con una sostanziale invarianza della pressione fiscale complessiva;

rilevato che il provvedimento in esame attribuisce prevalentemente a regioni ed enti locali quote di tributi erariali, nonché addizionali varie non prefigurando un reale credibile disegno di autonomia impositiva e nello stesso tempo non garantisce i cittadini contribuenti da aumenti del prelievo complessivo,

impegna il Governo

a dettare norme dirette a garantire una reale autonomia impositiva e nel contempo a semplificare sostanzialmente la normativa e gli adempimenti fiscali posti a carico dei cittadini, nonché ad assicurare una graduale riduzione complessiva del prelievo fiscale sulle famiglie e sulle imprese.

9/5858/14. Rubino, Tarditi.

La Camera,

considerato che il prelievo fiscale complessivo gravante sulla casa è del tutto abnorme e tale da deprimere fortemente il mercato immobiliare e da ostacolare l'aspirazione dei cittadini ad acquisire la proprietà della casa in cui abitano;

rilevato che il provvedimento in esame prefigura anche attraverso un nuovo e contraddittorio intervento in materia catastale un ulteriore inasprimento dei gravami complessivi sugli immobili penalizzando così una larga fascia di cittadini che hanno acquisito la proprietà della casa a prezzo di pesanti sacrifici,

impegna il Governo

a rivedere la normativa fiscale in materia immobiliare escludendo, totalmente dall'imposizione fiscale, la prima casa di abitazione e riducendo il prelievo complessivo sul settore.

9/5858/15. Viale, Rubino.

La Camera,

considerato che il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » pur prevedendo misure dirette ad incentivare fiscalmente la previdenza integrativa non fornisce un sostegno adeguato al decollo dei fondi pensione che rappresentano sia una forma di previdenza che si aggiunge a quella di natura pubblica, sia uno strumento finanziario importante per l'espansione del mercato azionario e delle possibilità di finanziamento per le imprese,

impegna il Governo

a compiere passi più incisivi per incentivare la previdenza integrativa e per il decollo dei fondi pensione al fine di creare un mercato finanziario adeguato alle dimensioni economiche ed industriali del paese.

9/5858/16. Armosino, Rubino.

La Camera,

impegna il Governo

a far confluire le risorse derivanti dall'eventuale minore spesa sostenuta dallo Stato in conseguenza della rinegoziazione di cui all'articolo 29 (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati), nel « fondo nazionale » di cui all'articolo 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431.

9/5858/17. Pistone, De Benetti, De Cesaris, Galdelli, Zagatti, Casinelli.

La Camera,

premessò:

che nella delega al collegato fiscale, all'articolo 17, non si fa riferimento alla riduzione delle aliquote sugli atti di trasferimento degli immobili, ivi compreso la prima casa;

che portare i valori di estimo e le rendite catastali verso quelli di mercato quintuplicherà, in media, la base imponibile, mentre le aliquote relative all'IVA e, soprattutto, all'imposta di registro, resteranno ferme;

che, di fatto, il trasferimento di immobili, in particolare la prima casa, diventerà impraticabile per le fasce di reddito più basse;

impegna il Governo

ad inserire nei provvedimenti sui decreti delegati, misure sull'imposizione sui trasferimenti sia in termini di aliquote che di imponibili, in modo da non penalizzare il settore abitativo e le famiglie che intendono, con i propri risparmi, comperare la prima casa, nonché favorire lo sviluppo della mobilità abitativa.

9/5858/18. Testa, Monaco, Piscitello, Orlando, Danieli.